

* * * * *

COMUNE DI POMARETTO

* * * * *

PROVINCIA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 36**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES"; APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2013.

L'anno duemilatredici, addì **VENTINOVE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **18:35**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BREUSA Danilo Stefano	Sì
2. BREUSA Ivano	Sì
3. BOUNOUS Maura Enrica	Sì
4. BERTASSO Simona	Sì
5. RIBET Massimiliano	Sì
6. FAVETTO Andrea	Giust.
7. PASTRE Elvio	Sì
8. MARTIN Luigi	Sì
9. RIBET Sandra	Sì
10. GARROU Gemma	Sì
11. PEYRONEL Alessandro	Giust.
12. CEDRINO Paolo	No
13. GHIGO Cesare	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	4

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale FERRARA d.ssa Alessandra.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'assessore Ribet;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES"; approvazione piano finanziario e tariffe anno 2013."

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Il sindaco invita a relazionare l'ass. al Bilancio.

A relazione dell'ass. Ribet il quale espone quanto segue.

"abbiamo preso, per la stesura del nostro regolamento TARES, il modello predisposto dal Mef, sul quale sono state poi applicate le modifiche prendendo in considerazione la nostra realtà territoriale. Pertanto, dal momento che fino a qualche tempo fa non era possibile incidere sulle aliquote stabilite ex lege dallo Stato, abbiamo cercato non senza difficoltà di mantenere la situazione non troppo diversa dalla precedente, quando applicavamo la TARSU, ed in effetti senza voler peccare di presunzione, avendo in passato proceduto a un graduale aumento delle tariffe commisurato alle utenze e alle metrature, non abbiamo dovuto applicare la stangata che invece molti comuni hanno dovuto riconoscere. Inoltre, nelle more della approvazione in questo consesso, lo Stato ha "cambiato idea" permettendo ai comuni di non dover per forza applicare il minimo ed il massimo *d'amblais*, delle aliquote ma di poterle giostrare, a seconda della propria peculiarità territoriale, in modo tale da perequare, diciamo "livellare" le tariffe.

Ed eccoci quindi giunti alla lettura dei punti salienti del nostro regolamento, che vi ricordo avrà vita non breve, brevissima visto che a gennaio non troverà più applicazione posto che spunterà la TRISE, che è ancora tutta da vedere. Intanto, preciso che, stando al dettato normativo, attualmente si dovrà distinguere tra utenze domestiche e non domestiche, che dovranno pagare il 100% del costo sostenuto dal comune, che si divide in costi indivisibili e costi legati allo smaltimento dei rifiuti. Apro parentesi, la nostra raccolta differenziata ha raggiunto risultati ragguardevoli e questo incide positivamente anche sul pagamento del tributo, soggetto a diminuzione. Passando alla lettura degli articoli di interesse, ricordo che abbiamo stabilito, all'art 16, che si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o in mancanza quello di n. 3 unità per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, sempre per il principio di non voler gravare sull'utenza.

Inoltre, abbiamo previsto una riduzione della tariffa per le utenze –sempre domestiche- ai sensi dell'art 22, che si trovino distanti dai punti di raccolta e smaltimento rifiuti.

Come detto in precedenza, occorre distinguere tra costi fissi e costi variabili; su questi ultimi abbiamo ottenuto una netta riduzione, pari ad almeno € 5.000.

Ricordo che si tratta di costi fissi e variabili spalmati su entrambe le utenze, domestiche e non, per cui il comune cosa fa, deve conoscere approssimativamente la quantità di rifiuti prodotta da questa utenza, ad es. la non domestica e su questa applicare il coefficiente stabilito dalla legge, tra un minimo e un massimo. Poi vengono applicate le relative agevolazioni, se sussistenti.

Desidero far presente che lo Stato ha imposto il pagamento di € 0,30xmq a tutti gli utenti e nonostante questo aumento rispetto alla TARSU le nostre tariffe risultano basse proprio in virtù di quanto vi ho esposto in precedenza.

Poi, dal punto di vista sociale, potendo giocare sui coefficienti, abbiamo ritenuto di non pesare troppo sui nuclei composti da più utenti e con limitata metratura, per una questione di perequazione di cui abbiamo già parlato".

Interviene il Sindaco, il quale espone il suo punto di vista: "quello che vorrei sottolineare è circa la formulazione della norma relativa alla TARES: si sa che i rifiuti sono prodotti dalle persone e non dalla metratura; di fatto noi ci eravamo già avvantaggiati, come già ampiamente esposto dall'assessore, perché in passato avevamo già applicato una sorta di TARSU/TIA, distinguendo appositamente in base alla utenza; ora con questa nuova TARES siamo comunque riusciti a non

andare troppo oltre le precedenti previsioni. In realtà se non ci fosse stato l'aumento dello 0,30% da corrispondere allo Stato, ci si sarebbe accorti di più della riduzione che stiamo applicando relativamente alla spesa della raccolta rifiuti, anche perché vi è da dire che vi è un corretto conferimento dei rifiuti che ovviamente porta seri vantaggi. Concludo dicendo che già dall'anno venturo non si potrà più parlare di TARES, ma di un'altra forma di tributo, la TRISE, questo per dire quanto il Governo ci stia prendendo in giro. Se ci dessero il permesso di utilizzare l'avanzo di amministrazione, avremmo potuto portare, per il 2014, una spesa ulteriormente ridotta per i cittadini"

Interviene il cons. di minoranza GARROU "l'emendamento che è passato è stato confermato?"

Sindaco "sì"

Garrou "parere del revisore dei conti?"

Il Sindaco dà lettura del parere favorevole del revisore dei conti, d.ssa Coalova.

Garrou: "desidero fare una considerazione, relativa ad un parere espresso dalla Corte dei Conti, sull'emendamento: viene considerato assolutamente "irragionevole": è assurdo, impossibile sovvertire con un colpo di spugna e per di più alla fine dell'anno un'attività che è stata portata avanti a fatica, attraverso un emendamento emesso in sordina"

Sindaco "condivido pienamente il Suo punto di vista, qualcuno potrebbe anche fare ricorso avverso questi provvedimenti, perché è incredibile cambiare alla fine dell'anno ciò che è stato duramente esaminato e ponderato. Noi avevamo addirittura pensato di restare con la TARSU, ma poi abbiamo optato per quest'altra soluzione.

Garrou "questo emendamento è stato spostato avanti per salvare le grandi città, nelle quali l'applicazione dei coefficienti tra minimo e massimo agli esercizi commerciali avrebbe avuto risvolti spropositati, e parlo di quelle città che ad oggi ancora non hanno approvato il bilancio di previsione per il 2013.

Faccio una dichiarazione di voto: voto a favore solo perché riconosco il lavoro biblico che sta sotto l'approvazione di questo regolamento, so quanto ci si sono messi l'assessore e il responsabile dei tributi, per cercare di non pesare troppo sulle famiglie e sulle attività".

RITENUTO di dover provvedere in merito;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi all'unanimità da 09 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a "Approvazione regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES"; approvazione piano finanziario e tariffe anno 2013."

Successivamente, per l'urgenza, con voti unanimi favorevoli n. 09 espressi in forma palese dai consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES"; APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2013.

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/11, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di **privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.**

- comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- comma 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- comma 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

[...]

- comma 35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno

di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

[...]

- comma 46. *A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza*

TENUTO CONTO delle norme transitorie 2013 previste dal **DL n. 35 del 8 aprile 2013** "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077) (GU n.82 del 8-4-2013) Vigente al: 8-4-2013, e dei **chiarimenti forniti con la Circolare n. 1/DF del 29.04.2013** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - prot. n.7857, **dai quali risulta in sintesi :**

- 1) **NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE** - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.
- 2) **POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSE MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA** - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013.
- 3) **ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO.**
- 4) **MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO** - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché

utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

- 5) **NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'** - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- 6) **NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STANDARD DA PARTE DEI COMUNI** - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).
- 7) **I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.**

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO lo schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" allegato al presente atto qui richiamato a formarne parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato schema di Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., del D.L. n.35/2013 e s.m.i., ed alla legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal comune, sulla base dei costi comunicati dal Consorzio Acea Pinerolese con nota prot. n. 11419/MAE/rsb del 06.03.2013 affidatario della gestione del servizio di igiene ambientale;

VISTO l'articolo 14 comma 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 che dispone l'applicazione di una addizionale pari a 0,30 euro al metro quadrato a copertura dei costi relativi a

servizi indivisibili dei comuni, come modificato dall'art. 10 comma 1 lett. f) del D.L. 35/2013 per cui i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 04.06.2013 con la quale:

1. è stata stabilita per l'annualità 2013, la scadenza e il numero delle rate di versamento del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) come indicati nella seguente tabella:

rata di versamento della tares	scadenza
Prima rata (1°acconto) 2013	30.09.2013
Seconda rata (2°acconto) 2013	31.10.2013
Terza rata (saldo) 2013	tra il 29/11/2013 e il 31/12/ 2013

2. è stato stabilito altresì e sempre per la sola annualità 2013, che il versamento delle prime due rate avvenga previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, il cui importo corrisponde all'80% dell'importo dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale del 5%;

DATO ATTO che:

- la rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto;
- **il versamento della la rata di saldo/conguaglio, avente scadenza 16 dicembre 2013**, dovrà essere effettuato **esclusivamente al comune**, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- **alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo**, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della **maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato**, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

VISTO il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art.8 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013.

VISTO il parere del Revisore unico dei conti espresso ai sensi dell'art.239 c.1 lett. B, punto 7;

Per quanto sopra esposto, si propone che il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **approvare l'allegato schema di Regolamento** per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"** (allegato A);
- 3) di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**;
- 4) di **approvare l'allegato piano finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013, redatto dal comune sulla base dei costi comunicati dal Consorzio Acea Pinerolese con nota prot. n. 11419/MAE/rsb del 06.03.2013 affidatario della gestione del servizio di igiene ambientale

(allegato B);

- 5) di **approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013**, come risultanti da prospetto (allegato C);
- 6) di dare atto che le tariffe approvate **con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”;
- 7) di dare atto che **il versamento della la rata di saldo/conguaglio, avente scadenza 16 dicembre 2013**, dovrà essere effettuato **esclusivamente al comune**, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all’importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della **maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato**, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- 8) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, attualmente fissato al 30.11.2013.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art 134 TUEL.

Ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti hanno espresso i pareri in ordine rispettivamente alla:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità Tecnico Amministrativa	Favorevole	24/10/2013	F.to:PASERO Laura
Regolarità Contabile	Favorevole	24/10/2013	F.to:PASERO Laura

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to: BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li 05/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA d.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 05/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA d.ssa Alessandra